

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1059 del 03/03/2017
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 Ditta Lega Nazionale per la difesa del cane Rifugio Rocky di Reggio Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1079 del 01/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tre MARZO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.27363/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "Lega Nazionale per la difesa del cane Rifugio Rocky" - Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"Lega Nazionale per la difesa del cane Rifugio Rocky"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Reggio Emilia - Via Del Casinazzo n.3** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di canile, acquisita agli atti dell'ARPAE con prot.n.**PGRE/9695** del **07/09/2016**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, inclusive di acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"Lega Nazionale per la difesa del cane Rifugio Rocky"** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia - Via Del Casinazzo n.3**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, inclusive di acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot. 42800 del 13/08/2012;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico di acque reflue industriali, inclusive di acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico di acque reflue industriali, inclusive di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06.

- Lo stabilimento è un canile che ospita mediamente 350 cani;
- la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in acque superficiali (scarico N°1 in planimetria allegata alla precedente domanda) delle acque reflue industriali derivanti dai lavaggi dei box cani e delle aree recintate nelle quali sono alloggiati i cani, alla cui rete si unisce quella delle acque reflue domestiche dell'abitazione annessa;
- le sopra citate acque reflue sono trattate da un impianto di depurazione ad ossidazione biologica a fanghi attivi del tipo ad aerazione prolungata dimensionato per circa 400 cani (corrispondenti a circa 160 AE) per una dotazione idrica pro-capite di 30 l/d*cane e per una portata media giornaliera di 12 m³, costituito da:
 - vasca Imhoff per la separazione dei solidi grossolani da 3,5 m³;
 - vasca di equalizzazione e bilanciamento della portata da 40 m³;
 - grigliatura fine con griglia a tamburo rotante;
 - vasca di denitrificazione da 8 m³;
 - 2 vasche aerate in serie di ossidazione biologica a fanghi attivi da 32 m³ totali;
 - vasca di sedimentazione con superficie di 1,13 m²;
 - vasca di accumulo fanghi di supero da 4,7 m³;
- la ditta dichiara che rispetto a quanto precedentemente autorizzato la rete fognaria e gli impianti di trattamento non sono variati;
- è presente uno scarico indipendente in acque superficiali di acque meteoriche dai pluviali delle coperture dello stabilimento, non oggetto di autorizzazione;
- l'approvvigionamento idrico è da pozzo, dotato di contatore, per una quantità di circa 4.015 m³/anno;
- lo scarico è di tipo continuo con portata scaricata di 4.000 m³/anno;
- il corpo recettore delle acque di scarico è il fosso adiacente allo stabilimento che si immette nel Torrente Quaresimo, appartenente al bacino idrografico del Torrente Crostolo;

Prescrizioni

1. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta

- in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di depurazione o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
5. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
 6. Si deve conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
 7. I fanghi prodotti dai processi depurativi devono essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
 8. Il punto individuato per il controllo dello scarico, a valle dell'impianto di depurazione, deve garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
 9. Devono essere effettuati almeno 2 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici, in particolare dovranno essere ricercati: solidi sospesi totali, COD, BOD₅, azoto ammoniacale, azoto nitrico, fosforo su un campione medio composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo.
 10. I certificati di analisi devono essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
 11. Deve essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, evitando ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
 12. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati ad ARPAE i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio risulta che la ditta è acusticamente compatibile con quanto fissato dal piano di zonizzazione per il territorio in cui è insediata.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.